

**Il T.A.R. Lazio nega la possibilità di riapertura degli esercizi di ristorazione dal 4 maggio 2020
(T.A.R. Lazio, sez. I, dec., 15 maggio 2020, n. 3827)**

Non deve essere sospeso, mancando i presupposti ex art. 56 c.p.a., il d.P.C.M. 26 aprile 2020, nella parte in cui non prevede la riapertura, dal 4 maggio 2020, degli esercizi di ristorazione in considerazione della diffusione del virus Covid-19 su base territoriale.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3124 del 2020, proposto da Makani S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Maddalena Giungato, Edoardo Cappelli e Nicola Ibba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Maddalena Giungato in Roma, via Tibullo 10;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum: Imprenditore Non Sei Solo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ignazio Ballai, Manuel Verde, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 108 del 27.4.2020, nella sola parte in cui all'art. 1, lettera aa) non prevede dal 4 maggio 2020 la riapertura dei pubblici esercizi per i settori di cui fanno parte i ricorrenti in misura differenziata regione per regione in considerazione della diffusione del virus Covid-19 su base territoriale;

2) di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi, tra i quali, ove occorra, i verbali n. 57 del 22 aprile 2020 e n. 59 del 24-25 aprile 2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

3) degli ulteriori atti presupposti e/o consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che, nella specie, non sussistono le condizioni per disporre l'accoglimento dell'istanza anzidetta nelle more della celebrazione della camera di consiglio;

P.Q.M.

rigetta l'istanza cautelare indicata in parte motiva.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10 giugno 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 15 maggio 2020.

Il Presidente

Antonino Savo Amodio

